

Fondazione Paideia ente filantropico

Fondazione con sede in
Torino, via Moncalvo n. 1
codice fiscale 97552690014

Fondazione Carlo Longo ente filantropico

Fondazione con sede in
Torino, via Vespucci n. 15
codice fiscale 97645250016

PROGETTO DI FUSIONE

Progetto di fusione per incorporazione della “Fondazione Carlo Longo ente filantropico” nella “Fondazione Paideia ente filantropico” ai sensi degli articoli 42 bis e, in quanto compatibile, 2501 ter del codice civile.

* * * * *

Partecipanti alla fusione

Fondazione Paideia ente filantropico, fondazione con sede in Torino, via Moncalvo n. 1, codice fiscale 97552690014, iscritta al RUNTS, sezione Enti Filantropici, in data 1° febbraio 2023 al prot. n. 2019-002767 (di seguito anche “**Fondazione Paideia**” o **Fondazione Incorporante**”).

Fondazione Carlo Longo ente filantropico, fondazione con sede in Torino, via Vespucci n. 15, codice fiscale 97645250016, iscritta al RUNTS, sezione Enti Filantropici, in data 29 maggio 2023 al prot. n. 10927/10/10.7 (di seguito anche “**Fondazione Carlo Longo**” o **Fondazione Incorporanda**”).

* * * * *

Modifiche dello statuto della Fondazione Incorporante

A seguito della fusione, non si rendono necessarie modifiche allo statuto della Fondazione Incorporante. In allegato al presente progetto viene riportato sotto la lettera “A” lo statuto della Fondazione Incorporante attualmente in vigore.

* * * * *

Effetti della fusione - trattamenti e vantaggi particolari

La data degli effetti civilistici della fusione verrà stabilita nell’atto relativo e non potrà essere precedente all’ultima delle iscrizioni dell’atto stesso nel Registro unico del Terzo Settore.

Le operazioni della Fondazione Incorporata saranno riportate al bilancio della Fondazione Incorporante alla data di cui sopra/al 1° gennaio 2024; dalla medesima data decorrono gli effetti fiscali.

Per effetto della fusione, tutti i rapporti giuridici proseguiranno in capo alla Fondazione Incorporante. Si precisa, a tal proposito, che la Fondazione Incorporanda è titolare del diritto di proprietà su due immobili siti in Prali, frazione Ghigo, censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 39 n. 145 sub. 105 e foglio 39 n. 145 sub. 106.

Non sono previsti trattamenti, né vantaggi particolari a favore dei soggetti a cui compete l’amministrazione delle due Fondazioni.

Allegato A: statuto della Fondazione Incorporante.

Torino, il giorno 27 maggio 2024.

Fondazione Paideia ente filantropico

Il Presidente



Fondazione Carlo Longo ente filantropico

La Presidente



Allegato "A" al progetto di fusione per
incorporazione

STATUTO

Della

FONDAZIONE PAIDEIA ENTE FILANTROPICO

Art. 1 - Denominazione e durata

Per iniziativa dei signori Renzo Guglielmo GIUBERGIA e Giuliana GIUBERGIA in ARGENTERO è corrente una Fondazione denominata "Fondazione Paideia ente filantropico", con sede in Torino.

La Fondazione è ente del Terzo settore.

La Fondazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "ente filantropico".

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del D. lgs. 117/2017, principalmente attraverso il sostegno agli enti che in dette attività sono impegnati.

In particolare la Fondazione si prefigge di

migliorare la qualità di vita di famiglie con bambini in situazioni di difficoltà e/o disabilità.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende pro-muovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del D. lgs. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
2. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
5. ricerca scientifica di particolare interesse

- sociale (lettera h);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. lgs. 117/2017 (lettera i);
7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
8. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
9. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

10. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);

11. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);

12. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. lgs. 117/2017 (lettera u).

In particolare, per il perseguitamento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite del patrimonio, principalmente per sostenere attività volte a:

1) contrastare e superare situazioni di fragilità economica e sociale; operare nell'ambito dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari a favore di

persone, famiglie ed enti in genere per sostenere situazioni di bisogno e per prevenire rischi di esclusione e isolamento; garantire la tutela e la promozione della salute delle persone in situazione di difficoltà anche attraverso interventi diretti o indiretti volti a favorire, per quanto possibile, la continuità delle cure e la possibilità della loro partecipazione nei loro luoghi di vita, di studio e di lavoro;

2) sostenere percorsi di intervento in ambito sanitario rivolti a persone in situazione di necessità, con l'obiettivo di favorirne il benessere e il miglioramento delle condizioni di salute;

3) promuovere iniziative di sostegno, anche economico, a favore di persone, famiglie e comunità in situazione di bisogno nonché promuovere e sostenere progetti in collaborazione con enti in genere aventi obiettivi e scopi simili a quelli della Fondazione;

4) favorire l'acquisizione di competenze tecnicoo-scientifiche mediante attività di ricerca e formazione in ambito sociale, culturale, sanitario, tecnologico e scientifico;

5) accompagnare, rinforzare e favorire la crescita individuale e le competenze di soggetti in situazione

di svantaggio o di operatori che si occupino degli stessi, attraverso l'approfondimento di tematiche in ambito sanitario, sociale, educativo e formativo, con l'obiettivo di sviluppare una cultura dell'inclusione;

6) sostenere e tutelare i diritti delle persone in situazione di svantaggio, con riguardo non solo ai singoli individui ma anche ai gruppi e alle comunità a cui appartengono, attraverso la promozione e lo sviluppo di iniziative che garantiscano il rispetto dei diritti basilari contemplati dalla Costituzione e disciplinati dalle leggi nazionali ed internazionali.

Tali attività devono essere svolte con modalità tali da favorire il consolidamento e lo sviluppo nel lungo periodo delle imprese sociali e degli enti destinatari del suo intervento.

A tal fine, in conformità all'articolo 38 del D. lgs. 117/2017, la Fondazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile

sostenibilità.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. L'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale donato dai Fondatori nella misura che risulta dall'atto costitutivo;
- b) dagli incrementi versati dagli stessi Fondatori;
- c) dai proventi netti del proprio patrimonio e delle proprie attività.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

In ogni caso, per l'adempimento dei propri scopi, la

Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà inoltre attenersi ai seguenti principi:

- la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore;
- il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento - anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico;
- nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di

contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del D. lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

L'attività erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che persegua finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;
- la Fondazione adotta procedure di valutazione comparativa nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di privilegiare la meritevolezza degli stessi;
- la Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio

sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 4 - Esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - Utili/Avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 2 del D. lgs. 117/2017

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione Legale;
- il Segretario Generale.

Art. 7 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono designati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione

di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di subdelega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente; la firma di quest'ultimo fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza è generale e le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7, 9, 11 o 13 membri nominati a maggioranza dai discendenti in linea retta di maggiore età di ciascuno dei fondatori signori Renzo Guglielmo GIUBERGIA e Giuliana GIUBERGIA in ARGENTERO.

In caso di impossibilità di nomina nei modi di cui sopra, al riguardo provvede il Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

Analogamente si provvederà alla sostituzione dei Consiglieri che dovessero cessare dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza.

Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri durano in carica 3 esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice Presidente oppure di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri al loro domicilio almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche con semplice preavviso di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente statuto o la devoluzione del patrimonio e la nomina del o dei liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione per le quali occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario) dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) redige ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) predispone eventuali regolamenti per la destinazione di somme o di beni;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti;
- d) dispone il più sicuro o conveniente impiego del patrimonio deliberando in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione di eventuali rendite a favore dei soggetti individuati all'articolo 2;
- e) provvede alla determinazione dei rimborsi spese e degli eventuali compensi per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, nonché dei compensi per i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione Legale, nei limiti di cui all'articolo 8 del D. lgs. 117/2017;
- f) nomina il Segretario Generale determinandone i

compiti, i poteri e la retribuzione o il compenso e provvede all'eventuale assunzione di personale dipendente o all'affidamento di incarichi a personale esterno;

g) provvede alla stipulazione di contratti nonché ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

h) limita eventualmente i poteri del Presidente e del Vice Presidente di cui all'articolo 7;

i) conferisce poteri ad eventuali altri Consiglieri.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato con le modalità di cui all'articolo 8.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi, cessano alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della

legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Qualora ricorrono le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno e la revisione legale non sia esercitata dall'Organo di Controllo, i Consiglieri nominano, con le modalità di cui all'articolo 8, un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti o la Società di Revisione Legale dura in carica 3 esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e può essere riconfermato.

Articolo 13 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del presente

statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge e contenente, in particolare, l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione deve inoltre pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 14 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; lo stesso può essere riconfermato.

Esso coordina i vari progetti della Fondazione, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed espleta i compiti determinati dal Consiglio di

Amministrazione con i relativi poteri.

Art. 15 – Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo,
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
-

Art. 16 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 16 del D. lgs. 117/2017.

Art. 17 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 del D. lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto


Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 9.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina il/i liquidatore/i, ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. lgs. 117/2017.

Art. 20 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Corrao" or "A. Cecilia Corrao".